



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

IPOTESI ACCORDO SUI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE INCREMENTALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PTA (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 — art.1, comma 297, lett. b) – ART. 81, lett. t)

Il giorno 3 giugno 2024 presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze, si sono riunite le parti negoziali così composte:

L'Università degli Studi di Firenze rappresentata dal Delegato alle Relazioni Sindacali Prof. Luigi Burroni e dal Direttore Generale Dott. Marco Degli Esposti

e

le Rappresentanze Sindacali Unitarie nella persona del Coordinatore Dott. Samuele Ciattini

e

le Organizzazioni Sindacali di Ateneo:

FLC CGIL nella persona del Segretario Dott.ssa Silvia Sorri

CISL FSUR nella persona della Reggente Dott.ssa Caterina Palazzo

Federazione GILDA UNAMS nella persona del Segretario Sig. Emiliano Chiezzi

SNALS CONFISAL, rappresentata dal Segretario Dott.ssa Francesca Giannini

Le parti

VISTI

- il Decreto legislativo n. 165/2001 e ss. mm. ii.;
- il Decreto legislativo n. 150/2009 e ss. mm. ii., in particolare gli artt. 23 e 62;
- il CCNL 2019-2021 Comparto Istruzione e Ricerca, siglato in data 18 gennaio 2024, in particolare gli artt. 81;
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 — art.1 comma 297 lett. b), come modificato dal D.L. 22 giugno 2023, n. 75, che ha stabilito che il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di “50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali e al raggiungimento, da parte delle

Area Persone e Organizzazione

Relazioni Sindacali

Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze

055 2757337-7326 | e-mail: relazionisindacali@unifi.it

P.IVA | Cod. Fis. 01279680480



università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale”;

LE PARTI CONCORDANO

sul seguente articolato

Articolo 1 - Campo di applicazione e durata dell'accordo

1. Il presente accordo si applica al personale tecnico e amministrativo, a tempo indeterminato e determinato dell'Università degli Studi di Firenze, in servizio nell'anno di riferimento delle risorse incrementalmente del FFO stanziato ai sensi dell'art.1 comma 297 lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm. ii. Sono esclusi il personale dirigente, il personale tecnico amministrativo convenzionato con il Servizio sanitario regionale, il personale CEL e il personale tecnologo a tempo determinato di cui all'art. 24bis della Legge n. 240/2010.
2. Il presente accordo si applica a decorrere dalle risorse FFO dell'anno 2022 e resta valido ed efficace fino alla sottoscrizione di un nuovo e diverso accordo in materia.

Articolo 2 - Criteri di assegnazione delle risorse

1. Al fine di valutare l'apporto del personale TA al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, si fa riferimento agli indicatori di performance organizzativa di Ateneo, annualmente stabiliti nel PIAO in diretto collegamento con gli obiettivi del Piano Strategico e rendicontati entro il 30 giugno nella Relazione sulla Performance. Il raggiungimento di più elevati obiettivi negli ambiti sopra indicati, per gli anni di riferimento delle risorse in esame, è conseguito se, per tutti gli obiettivi di performance organizzativa di Ateneo, è rilevato un livello di raggiungimento del target pari ad almeno il 75%, secondo le metriche di valutazione fissate nel PIAO e come annualmente rendicontato nella Relazione sulla Performance dell'anno di riferimento del PIAO.
2. Il 50% delle risorse annualmente assegnate all'Università degli Studi di Firenze, al netto degli oneri a carico dell'ente, vengono ripartite come segue:
 - gli importi assegnati all'Ateneo verranno suddivisi in due quote, una a favore del personale dell'Area EP e una a favore del personale delle Aree Operatori-Collaboratori-Funzionari (ex BCD), proporzionalmente alle consistenze di personale in servizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento;



- l'importo pro-capite verrà determinato rapportando le risorse di cui al presente comma al numero degli aventi diritto in proporzione ai giorni di effettiva presenza in servizio nell'anno di finanziamento, conteggiati con le stesse modalità già individuate per l'erogazione degli istituti legati alla Performance, tenendo conto del numero minimo di giorni di presenza così come previsti dal SMVP dei rispettivi anni di finanziamento delle risorse;

- l'indennità di cui sopra segue in tutto l'andamento del trattamento fondamentale per quanto riguarda le spettanze e le decurtazioni, ad eccezione di:

- al dipendente che presta l'attività lavorativa presso un'altra P.A. in posizione di comando/assegnazione temporanea non si erogano tali risorse;
- le risorse non spettano al personale in aspettativa per dottorato di ricerca;

- l'eventuale residuo verrà distribuito con le stesse modalità.

Le premesse del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, previa acquisizione del previsto parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

La delegazione di parte pubblica

Delegato alle Relazioni Sindacali
Prof. Luigi Burroni

_____ f.to _____

Direttore Generale
Dott. Marco Degli Esposti

_____ f.to _____



Le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Ateneo,

nella persona del Coordinatore RSU
Dott. Samuele Ciattini

_____ f.to _____

Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo,

FLC/CGIL
nella persona del Segretario
Dott.ssa Silvia Sorri

_____ f.to _____

CISL FSUR
nella persona della Reggente
Dott.ssa Caterina Palazzo

_____ f.to _____

Federazione GILDA UNAMS
nella persona del Segretario
Sig. Emiliano Chiezzi

_____ f.to _____

SNALS CONFSAL
nella persona del Segretario
Dott.ssa Francesca Giannini

_____ f.to _____



DICHIARAZIONE A VERBALE

La Delegazione di Parte Pubblica è impegnata a verificare e a riportare al Tavolo in merito alla possibilità di equiparazione dell'assenza per sciopero alla presenza in servizio ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente Accordo.

In caso di esito positivo della verifica l'equiparazione si intende già operativa senza necessità di integrazioni al presente Accordo.

La Delegazione di Parte Pubblica è inoltre impegnata a verificare e a riportare al Tavolo in merito alla possibilità di distribuire a titolo di salario accessorio l'eventuale residuo della quota che la norma (L.324/2021, art. 1 comma 297 b) destina all'integrazione del trattamento fondamentale.